Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 novembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nell' ...a parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1955, n. **1082.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare (E.N.A.G.M.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, e modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1509;

Visti il decreto 30 luglio 1952, con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominava il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente con il compito fra l'altro, di presentare per l'approvazione le necessarie modifiche allo statuto dell'Ente e i successivi decreti di proroga;

Vista la delibera del commissario del 15 novembre 1954, n. 57, con la quale è proposto per l'approvazione il testo del nuovo statuto dell'Ente;

Riconosciuta la necessità di approvare il nuovo statuto proposto dal commissario dell'Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 170. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare

Art. 1.

L'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, riconosciuto quale ente di diritto pubblico con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1509, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di attuare, nei limiti delle sue entrate, l'assistenza ai marittimi di 1ª e 2ª categoria, di cui all'art. 115 del Codice della navigazione, ed alle loro famiglie, secondo le forme e nei limiti stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1509, e precisamente:

a) di provvedere a forme integrative di assistenza a favore dei marittimi disoccupati e delle loro famiglie, in aggiunta a quelle previste dalla legge;

b) di provvedere all'assistenza dei marittimi in attesa di imbarco;

c) di concedere cure climatiche ai figli dei marittimi;

d) di corrispondere premi per atti di valore compiuti da marittimi in occasione di sinistri marittimi e, ove il bilancio lo consenta, concedere sussidi alle vittime e alle famiglie delle vittime di sinistri marittimi;

e) di concorrere al mantenimento e all'istruzione marinara o domestica di orfani di marittimi morti per sinistri di mare, quando non vi sia stato luogo a indennità per infortuni;

f) di gestire il premio Robin e le istituzioni Berardi, Santoro e Hiffer;

g) di provvedere, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito quello della marina mercantile, ad eventuali altre iniziative e forme di assistenza, che siano possibili in rapporto ai mezzi finanziari di cui l'Ente dispone e che siano deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Collegio sindacale.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.

Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Ente, esercitando le funzioni a lui demandate dallo statuto, dal Consiglio di amministrazione e dalle leggi.

In particolare:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendo altresì le materie da portare al suo esame;

c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari;

d) impartisce entro i limiti di tali deliberazioni, le direttive per il funzionamento dell'Ente;

e) firma gli atti ed i documenti che importino impegni giuridici e, congiuntamente col direttore, quelli che importino impegni finanziari;

f) in caso di urgenza che renda impossibile la tempestiva convocazione del Consiglio d'amministrazione, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, tranne che per gli argomenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), *m*) dell'art. 8. Detti provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la marina mercantile ed è costituito:

a) dal presidente;

b) di tre rappresentanti dei marittimi, scelti su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale;

c) di tre rappresentanti degli armatori, parimenti scelti su designazione delle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

d) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Coloro che, senza giustificato motivo, si astengono d'intervenire a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I membri nominati in sostituzione di altri dichiarati decaduti o per qualunque motivo cessati dalla carica prima del triennio, rimangono in carica fino alla scadenza di esso e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione nomina nel suo seno due vicepresidenti, uno scelto fra i consiglieri rappresentanti dei marittimi ed uno fra i consiglieri rappresentanti degli armatori, il più anziano dei quali, in caso di temporanea assenza o impedimento del presidente ed a sua richiesta, oltre alla rappresentanza dell'Ente, eserciterà le funzioni che dal presidente stesso gli saranno temporaneamente delegate.

Art. 7.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Per la validità delle determinazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno un rappresentante dei marittimi e di uno degli armatori.

Alle sedute interviene altresì, con voto consultivo, il direttore dell'Ente.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere inviato almeno otto giorni prima, salvo convocazione di urgenza, e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

I verbali delle sedute sono letti ed approvati nella seduta immediatamente successiva e firmati dal presidente e dal segretario. Copia del verbale approvato deve essere immediatamente inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Funge da segretario un impiegato dell'Ente nominato dal presidente.

Art. 8.

Spetta al Consiglio di amministrazione la gestione dell'Ente.

In particolare esso:

a) stabilisce le direttive d'ordine generale per l'attuazione delle finalità dell'Ente ed in particolare stabilisce le forme di assistenza da attuare;

b) delibera i regolamenti per le attività dell'Ente;

c) delibera l'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente;

d) delibera il regolamento organico del personale, stabilendone il trattamento giuridico ed economico;

e) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, delegando, ove lo ritenga, al presidente i poteri per introdurvi le modificazioni richieste in sede tutoria;

f) delibera entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la rispettiva relazione;

g) delibera le proposte di modifica dello statuto;

h) delibera le azioni giudiziarie da intraprendere, le transazioni, le operazioni ipotecarie, l'accettazione di lasciti, donazioni e legati, l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e la loro trasformazione;

i) delibera sui ricorsi in tema di erogazioni di prestazioni assistenziali;

l) nomina il direttore e delibera sugli altri provvedimenti concernenti il suo rapporto d'impiego;

m) provvede all'assunzione del personale dell'Ente e al suo licenziamento;

n) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal presidente;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni demandate all'Ente da leggi, da regolamenti e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le proposte modificative dello statuto devono essere approvate con la maggioranza di due terzi più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *l*), debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito quello per la marina mercantile.

Art. 9.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile ed è costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente, di un rappresentante dei marittimi e di un rappresentante degli armatori, scelti, l'uno e l'altro, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

Il Collegio sindacale esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile ed i suoi membri sono soggetti alle responsabilità di cui all'art. 2407 del Codice civile.

In particolare il Collegio sindacale:

a) controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Essi hanno diritto ad intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il direttore è il capo dei servizi dell'Ente, ne regola il funzionamento secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e le direttive del presidente, sovraintende al personale, ne cura la disciplina, adempie a tutte le altre attribuzioni affidategli dallo statuto, dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

Riferisce al presidente ed al Consiglio di amministrazione sul funzionamento dell'Ente e sulle risultanze della gestione finanziaria.

Art. 12.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1) dai beni mobili ed immobili e dai valori di sua proprietà;

2) dalle somme destinate a formare speciali riserve od accantonamenti.

Art. 13.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai contributi dei marittimi e degli armatori che siano previsti da contratti collettivi stipulati fra le rispettive organizzazioni di categoria;

b) da altri eventuali contributi;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità;

e) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, e previe le autorizzazioni di legge, pervengano all'Ente.

Art. 14.

I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

c) in acquisti di immobili destinati ad uso di « Case del Marinaio », di colonie per orfani e figli di marittimi, di ambulatori, di uffici ed in genere dei servizi dell'Ente;

d) in quelli altri modi che saranno autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito quello della marina mercantile.

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, oppure per spese di carattere straordinario, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 15.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. **1083**.

Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana delle « Gronde dei Monti Aurunci » (Latina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Latina in data 14 dicembre 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana delle « Gronde dei Monti Aurunci » in provincia di Latina per un'estensione di ha. 19.941;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Comitato speciale della bonifica;

Viste le lettere n. 306 in data 18 marzo 1955 del Ministero dei lavori pubblici e n. 118095 in data 10 giugno 1955 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio denominato « Le Gronde dei Monti Aurunci » comprendente l'intera superficie dei comuni di Lenola e Campodimele e parte dei territori comunali di Itri, Formia e Spigno Saturnia in provincia di Latina, esteso per ha. 19.941 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1955

GRONCHI

COLOMBO — GAVA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 182. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. **1084**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ad acquistare una porzione di un edificio in corso di costruzione, per trasferirvi la propria sede e la sala di contrattazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 17 in data 9 febbraio 1955, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ha stabilito di acquistare una porzione di un edificio in corso di costruzione per trasferirvi la propria sede e la sala di contrattazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad acquistare dalla S. A. Ingg. Degola & Ferretti una porzione di un edificio

in corso di costruzione, sito in Reggio Emilia, corso della Libertà, della superfice coperta di mq. 3810, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 17 del 9 febbraio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 183. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. **1085**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469; 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1089; 23 marzo 1954, n. 743; 10 aprile 1954, n. 737; 26 ottobre 1954, n. 1294; 11 aprile 1955, n. 625;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato, come appresso, nella parte relativa all'ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Art. 58. — Il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli insegnamenti sono impartiti in corsi di lezioni cattedratiche o in corsi di laboratorio; i corsi di lezioni cattedratiche sono integrati, per le discipline per cui è necessario, da esercitazioni orali, grafiche, o sperimentali.

L'orario delle lezioni e delle esercitazioni è stabilito dalla Facoltà ».

Art. 60. — Gli Istituti di « mineralogia e petrografia » e di « astronomia e geodesia » assumono, rispettivamente, le nuove denominazioni di « Istituto e Museo di mineralogia e petrografia » e di « Istituto di astronomia ».

Il secondo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli Istituti di cui ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 costituiscono nel loro complesso l'Istituto di matematica « Leonida Tonelli » dell'Università di Pisa.

L'Istituto ha patrimonio indivisibile ed è amministrato collegialmente ».

Corso di laurea in chimica.

Art. 62. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione (indirizzo organico-biologico) è soppresso quello di « chimica applicata (ai materiali da costruzione) ».

Art. 63. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno, lo studente dovrà sostenere due esami distinti ».

I commi quinto e sesto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.

La scelta fatta in tale modo è impegnativa e non può comunque subire variazioni durante il corso degli studi ».

Corso di laurea in chimica industriale

Art. 64. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in chimica industriale è soppresso quello di « chimica organica industriale ».

Corso di laurea in fisica

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di « calcolo delle probabilità » e « fisica atomica ».

Art. 67. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Nell'ordine degli esami per il corso di laurea in fisica dovranno essere rispettate le seguenti precedenze:

l'esame di analisi matematica algebrica deve precedere l'esame di analisi matematica infinitesimale;

gli esami di analisi matematica algebrica e analisi matematica infinitesimale debbono precedere l'esame di analisi superiore;

gli esami di analisi matematica algebrica e di geometria analitica debbono precedere l'esame di meccanica razionale;

gli esami di analisi matematica algebrica, analisi matematica infinitesimale, geometria analitica, meccanica razionale, fisica sperimentale debbono precedere gli esami di fisica matematica, fisica teorica, fisica superiore, spettroscopia, fisica tecnica, elettrotecnica, astronomia, geodesia, fisica terrestre, meccanica superiore, meccanica statistica, onde elettromagnetiche, calcolo delle probabilità;

gli esami di fisica sperimentale e chimica generale debbono precedere l'esame di chimica fisica;

l'esame di chimica generale deve precedere l'esame di chimica organica e mineralogia.

Corso di laurea in scienze matematiche

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di « meccanica stastistica », « calcolo delle probabilità » e « topologia ».

Art. 70. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Nell'ordine degli esami per il corso di laurea in scienze matematiche dovranno essere rispettate, oltre alle precedenze indicate nell'art. 67, per il corso di laurea in fisica, le seguenti precedenze:

gli esami di analisi matematica algebrica, analisi matematica infinitesimale, geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno debbono precedere gli esami di geometria superiore, matematiche superiori, matematiche complementari, teoria delle funzioni, geometria algebrica, topologia;

gli esami di analisi matematica algebrica, analisi matematica infinitesimale, geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, meccanica razionale, debbono precedere gli esami di calcoli numerici e grafici, geometria differenziale, storia delle matematiche ».

Corso di laurea in matematica e fisica

Art. 71. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di « calcolo delle probabilità ».

Art. 73. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Nell'ordine degli esami per il corso di laurea in matematica e fisica dovranno essere rispettate le precedenze indicate negli articoli 67 e 70, valevoli per il corso di laurea in scienze matematiche ».

Corso di laurea in scienze naturali

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di « biologia generale » e « geochimica ».

Il comma quinto è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e comportano ciascuno due esami distinti.

Il superamento dell'esame di botanica generale e di zoologia generale non è condizione necessaria per la iscrizione ai corsi di botanica sistematica e di zoologia sistematica ».

Art. 75. — Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di botanica generale e di zoologia generale debbono precedere rispettivamente gli esami di botanica sistematica e di zoologia sistematica e questi ultimi debbono precedere l'esame di paleontologia ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« L'esame di chimica generale deve precedere l'esame di mineralogia.

L'esame di mineralogia deve precedere l'esame di geologia ».

Art. 76. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« A coloro che ottengono l'iscrizione in base ad una laurea già conseguita o che provengono da corsi di studio di altre lauree, e semprechè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, sono convalidati le iscrizioni delle materie in comune e gli esami relativi eventualmente già sostenuti; gli altri corsi o esami sono convalidati nel modo seguente: corsi vari di matematica per istituzioni di matematiche ».

Corso di laurea in scienze biologiche

Art. 77. — Il comma quinto è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e comportano ciascuno due esami distinti.

Il superamento dell'esame di botanica generale e di zoologia generale non è condizione necessaria per la iscrizione ai corsi di botanica sistematica e di zoologia sistematica ».

Art. 78. — Il comma terzo è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli esami di botanica generale e di zoologia generale debbono precedere rispettivamente gli esami di botanica sistematica e di zoologia sistematica e questi ultimi debbono precedere l'esame di paleontologia.

L'esame di zoologia deve precedere gli esami di anatomia comparata, di parassitologia e di entomologia agraria ».

E' aggiunto il seguente comma:

« L'esame di istologia ed embriologia deve precedere l'esame di anatomia comparata ».

Corso di laurea in scienze geologiche

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: « giacimenti minerari », « oceanografia », « micropaleontologia », « paleoclimatologia » e « geologia dell'Appennino ».

Art. 80. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di mineralogia precede gli esami di « petrografia » e di « geologia ».

Art. 81. — Il punto 4° del primo comma, « geologia e mineralogia applicata, o mineralogia o geologia per geologia applicata », è soppresso.

Art. 84. — La seconda parte del punto *b*), relativo alle abbreviazioni di corso per l'iscrizione al corso di laurea in fisica, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« Dal biennio propedeutico d'ingegneria, gli studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno a seconda degli studi fatti e degli esami superati, ma comunque a condizione di superare appositi colloqui integrativi sui corsi di analisi matematica e di fisica sperimentale ».

La seconda parte del punto *d*), relativo alle abbreviazioni di corso per l'iscrizione al corso di laurea in matematica e fisica, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« Dal biennio propedeutico all'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno del corso per la laurea in matematica e fisica a seconda degli studi fatti e degli esami superati, ma comunque a condizione di superare appositi colloqui integrativi sui corsi di analisi matematica e di fisica sperimentale ».

Art. 87. — E' aggiunto il seguente comma:

« Su parere della Facoltà lo studente può essere chiamato a sostenere un colloquio di laurea che comprovi la sua cultura sugli argomenti fondamentali del corso di laurea seguito ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 184. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1955, n. 1086.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Gabelli » di Napoli.

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Gabelli » di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1955, n. 1087.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Bettolo » di Taranto.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Bettolo » di Taranto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 163. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1955, n. 1088.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Frosinone.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Frosinone viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 180. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Lonigo al confine con la provincia di Verona, in provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1952, n. 24, con la quale il Consiglio provinciale di Vicenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che da Lonigo porta al confine con la provincia di Verona;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 giugno 1955, n. 1244;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Lonigo porta al confine con la provincia di Verona, in provincia di Vicenza, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 242

(5926)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile da Roccamassima alla provinciale Artena-Giulianello, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, n. 15/B, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile che accede all'abitato di Roccamassima e unisce tale Comune alla provinciale Artena-Giulianello;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 giugno 1955, n. 1246;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile che accede all'abitato di Roccamassima e unisce tale Comune alla provinciale Artena-Giulianello, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 237

(5922)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla trasversale Sarda, per Onifai, Irgoli, a Loculi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla trasversale Sarda, per Onifai, Irgoli, a Loculi;

Ritenuto che contro la deliberazione, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1194;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dalla trasversale Sarda, per Onifai, Irgoli, a Loculi, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1955
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 247

(5924)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1955.

Nomina della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1955-31 ottobre 1957.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285;

Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Ritenuto doversi procedere alla nomina della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1955-31 ottobre 1957;

Vista la nota 26 settembre 1955, n. 7687, con la quale il presidente della Corte dei conti conferma quale presidente del Collegio di cui sopra il presidente di sezione onorario dott. Corrado Pinelli;

Vista la lettera 22 ottobre 1955, n. 146071, con la quale il Ministero del tesoro conferma come proprio rappresentante nel Collegio il dott. Aldo Contino, direttore capo divisione in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

La Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1955-31 ottobre 1957 è costituita come appresso:

Presidente:

Pinelli dott. Corrado, presidente di sezione onorario della Corte dei conti.

Membri:

Capozzi dott. Enrico, ragioniere capo dell'Amministrazione dell'interno addetto al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Contino dott. Aldo, delegato del Ministero del tesoro;

Perassi prof. Tommaso, professore universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
RUSSO

(6040)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona posta a sud di Bologna, sita nell'ambito di quel Comune.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 novembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona posta a sud di Bologna, sita nell'ambito del comune di Bologna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bologna, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire con le cospicue ville contornate da rilevanti parchi con le interessanti località quali Paderno, Gaibola, Casaglia, Osservanza, ecc., un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre inoltre, con le strade in essa contenute, vari e suggestivi belvederi accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della città e del circostante ambiente collinare;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bologna, delimitata a nord dal viale Aldini e dalla via Saragozza; a ponente dal rio Meloncello e dal complesso del Monte della Guardia, a sud dalle vie di Monte Albano e di Casaglia fino alla chiesa di Casaglia, e da questa, in linea retta, fino alla chiesa di Gaibola, dalle vie di Pozzetti, dei Colli, delle Lastre; a levante dalle vie di Monte Donato, Santa Liberata, San Vittore e San Mamolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Bologna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 novembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Verbale della seduta del 5 novembre 1954

In questo cinque novembre millenovecentocinquantaquattro alle ore 10 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia in Bologna, via Belle Arti 42, si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna.

(*Omissis*).

si è deliberato in merito al seguente ordine del giorno: opportunità di elencare la zona a sud di Bologna compresa fra le due zone già elencate del Monte della Guardia e quella delimitata dalle vie Toscana e San Mamolo.

Di conseguenza la Commissione esprime unanime il seguente parere: considerato che la zona delimitata a nord dal viale Aldini e dalla via Saragozza; a ponente dal rio Meloncello, e dal complesso già elencato del Monte della Guardia; a sud dalle vie di Monte Albano e di Casaglia fino alla chiesa di Casaglia, e da questa, in linea retta, fino alla chiesa di Gaibola; dalle vie di Pozzetti, dei Colli, delle Lastre; a levante dalle vie di Monte Donato, Santa Liberata, San Vittore e San Mamolo, si inserisce fra due zone vincolate; che essa stessa presenta caratteristici punti di vista e belvederi verso la città e verso le circostanti colline; che comprende cospicue ville contornate da rilevanti parchi quali l'Aldini, Villa Barizziana, Villa Spada, Villa Comi, Villa Ghigi ed altre; nonchè diverse località di notevole interesse paesistico quali: Paderno, Gaibola, Casaglia, Osservanza ed altre che nell'insieme costituiscono un complesso di cose immobili, componenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, raggiunto con la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e del lavoro umano in quanto si offre come magnifico fondale visto da molte strade e quartieri della città;

Considerato inoltre che le strade in essa contenute costituiscono in molti tratti suggestivi belvederi verso la città e verso il circostante ambiente collinare;

Decide ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di elencarle ai sensi dell'art. 2 della citata legge, fra le bellezze naturali della provincia di Bologna.

La Commissione inoltre auspica che nella zona elencata sia protetta, migliorata ed incrementata la vegetazione arborea; che l'edilizia vi sia disciplinata in modo che abbia carattere estensivo con altezze limitate, e con arretramento dai cigli stradali; e che per densità, volume, colore e tipo di recinzione, sia in armonia con l'ambiente paesistico.

Alle ore 11,30 null'altro avendo da deliberare, la riunione è sciolta.

Il soprintendente: Raffaello NICCOLI

Il segretario: Carlo STANZANI

(6021)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 10 agosto 1955.

Autorizzazione all'Ospedale civile di Ancona «Umberto I» ad eseguire esperimenti di vivisezione su animali a sangue caldo per scopi scientifici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 615, emanato a modifica del regio decreto 12 giugno 1931, n. 924;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

L'Ospedale civile di Ancona « Umberto I » è autorizzato ad eseguire esperimenti di vivisezione su animali a sangue caldo per scopi scientifici, nei propri locali.

Il prof. Franco Bianchi, primario urologo dell'Ospedale suddetto è responsabile dell'osservanza delle norme contenute nella legge 1° maggio 1941, n. 615.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1955

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

(6041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 27 ottobre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Diamante Fani, Console onorario della Repubblica di Equatore a Napoli.

(6049)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6069)

Vacanza delle cattedre convenzionate di « economia politica » e di « statistica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Pisa, sono vacanti le cattedre convenzionate di « economia politica » e di « statistica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6070)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocca Canterano (Roma) di un mutuo di L. 290.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6079)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.457.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(6081)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triggiano (Bari) di un mutuo di L. 6.370.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6074)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Atessa (Chieti) di un mutuo di L. 1.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6075)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1955, registrato alla Corte di conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 8, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paola (Cosenza) di un mutuo di L. 9.610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6076)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trenta (Cosenza) di un mutuo di L. 3.930.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6077)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 5, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 7.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6078)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 22 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maropati (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.580.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6080)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1955, registro n. 21 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cagliari di un mutuo di L. 356.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(6073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 267

Corso dei cambi del 22 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,85	624,81	624,83	624,83	624,85	624,81	624,82	624.85
$ Can.	624,50	624,50	624,50	624,50	624,25	624,50	624,50	624,50	624,50	624,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,79	145,80	145,82	145,77	145,80	145,80	145,82	145,80	145,80
Kr. D.	91,04	91,08	91,10	91,06	90,97	91,02	91,06	91,06	91,05	91 —
Kr. N.	88 —	87,98	88,05	87,97	88,01	87,95	87,95	87,97	88 —	88 —
Kr. Sv.	121,15	121,13	121,15	121,13	121,17	121,15	121,125	121,13	121,13	121,20
Fol.	165,60	165,60	165,65	165,61	165,63	165,45	165,64	165,61	165,61	165.60
Fr. B.	12,59	12,592	12,592	12,591	12,59	12,591	12,591	12,591	12,592	12,59
Fr. Fr.	179,25	179,32	179,30	179,33	179,20	179,35	179,35	179,83	179,28	179,30
Fr. Sv. acc.	143,60	143,55	143,55	143,605	143,60	143,67	143,58	143,605	143,60	143,60
Lst.	1760,50	1760,50	1760,625	1760,625	1759,50	1760,70	1761 —	1760,625	1761 —	1760,50
Dm. occ.	149,80	149,78	149,85	149,84	149,80	149,82	149,80	149,84	149,84	149,80

Media dei titoli del 22 novembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,575
Id. 3,50 % 1902	59,85
Id. 5 % 1935	93,175
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84 —
Id. 5 % 1936	94,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,45

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1955

1 dollaro USA	624,83
1 dollaro Can.	624,50
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	91,06
1 Kr. Norv.	87,96
1 Kr. Sv.	121,127
1 Fol.	165,625
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr.	179,34
1 Fr. Sv. acc.	143,592
1 Lst.	1760,812
1 Marco ger.	149,82

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 6 settembre 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Pesariis (Udine) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Prato Carnico mediante il circuito 4065 realizzato mediante l'uso del circuito telefonico sociale esistente fra le due località.

(5887)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Bettola (Piacenza), della estensione di ettari 1150 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 agosto 1954, viene revocata.

(6060)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « San Giorgio », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 giugno 1955, la Società cooperativa edilizia « San Giorgio », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 marzo 1949 a rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(5999)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Oleificio cooperativo Montalbano », con sede in Lamporecchio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1955, i poteri conferiti al prof. Mario Valleggi, commissario della Società cooperativa « Oleificio cooperativo Montalbano », con sede in Lamporecchio, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1955.

(6039)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico-fisico in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la chimica fisica e idrologica in Bologna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore chimico-fisico in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Sono titoli valutabili oltre quelli di studio e di merito professionale e scientifico, le benemerenze combattentistiche e le ricompense al valor militare.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in chimica ovvero in chimica industriale o in fisica.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima fino al limite massimo di anni 45.

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Non è ammesso al concorso chi, alla data del presente bando, abbia superato il 45° anno di età, anche se in possesso di più requisiti di elevazione. Peraltro ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione dei titoli valutabili ai sensi del precedente art. 2.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al C. N. R. dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del C.N.R.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Del requisito dell'età gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti compresi nella graduatoria generale del concorso, che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al C.N.R., entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età, previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3), dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio come previsto dall'art. 7, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri

documenti. Uguale beneficio è accordato al personale statale che prima della scadenza del termine dell'art. 4, è stato già inquadrato nei ruoli speciali transitori.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati al Consiglio o a Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dal C.N.R.

Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti, semprechè essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili.

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 3 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dal C.N.R.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente bando abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

F) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia del C.N.R., qualora questi lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo, e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore al bando, con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti, sempre che essi non siano stati già prodotti a corredo della domanda quali titoli valutabili:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L 100;

b) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1935, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) rilasciato in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione, rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta ed una prova orale, *verteranno sul programma appresso indicato nell'allegato A.*

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova orale sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Per sostenere la prova scritta e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100, se l'autenticazione è fatta dal sindaco, è di L. 200, se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale·

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto

Art 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel *regio decreto 5 luglio 1934, n 1185, e successive disposizioni* integrative e modificatrici

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Art. 13.

Secondo l'ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato, entro il limite massimo di 100 punti per le prove di esame e per i titoli di merito e combattentistici, la Commissione forma la graduatoria generale del concorso nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Entro il limite dei posti messi a concorso la stessa Commissione forma la graduatoria dei vincitori seguendo l'ordine della graduatoria generale e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve, preferenze e precedenze.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1954, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età

Art 14.

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del Presidente del C.N.R., sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà ammesso all'impiego ed assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei.

Egli dovrà assumere servizio presso il Centro di studio di chimica fisica e idrologica in Bologna alla data stabilita nel provvedimento. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art. 46, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che egli abbia il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, sarà nominato ricercatore di grado 10° con gli assegni inerenti a tale grado. Se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 7 novembre 1955

Il presidente: COLONNETTI

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova orale.

1) Molecole e loro struttura Metodi sperimentali per lo studio della struttura molecolare con particolare riguardo agli spettri molecolari (ultrarosso, Raman, ultravioletto, fluorescenza). Teorie moderne del legame chimico e della valenza.

Sviluppo delle teorie quantomeccaniche nel campo della struttura molecolare.

Significato chimico delle dette teorie e applicazioni.

2) Elettroliti. Acqua e soluzioni acquose di elettroliti. Soluzioni non acquose di elettroliti. Teorie classiche e moderne. Mezzi sperimentali di studio. Applicazione delle teorie sulle soluzioni di elettroliti all'idrologia ed alle acque minerali.

3) Termodinamica chimica nei suoi sviluppi classici e moderni, scientifici e tecnici.

Prova scritta.

Verterà su uno degli argomenti contemplati nel programma della prova orale.

Il presidente: COLONNETTI

(6051)

PREFETTURA DI BRESCIA

Nomina del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a ventotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 68354 del 31 dicembre 1954, col quale venne *indetto un pubblico concorso a ventotto posti di* medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.15/9661, in data 6 luglio 1955, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso *predetto;*

Considerato che il presidente della Commissione è stato trasferito ad altra sede, per cui è necessario procedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Publio Petroccia, vice prefetto ispettore, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei ventotto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954, in sostituzione del dott. Giovanni Zecchino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 20 ottobre 1955

Il prefetto: TEMPERINI

(5760)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 102-S. vet., in data 28 maggio 1955, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Viste le rinunzie dei dottori Conte Nicola, Carbonaro Mario e Pacifici Dino, per la condotta veterinaria del consorzio Fragagnano-San Marzano di San Giuseppe;

Considerato che il dott. Montanaro Antonio di Luigi ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria suddetta quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunciatari, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Montanaro Antonio di Luigi è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Fragagnano-San Marzano di San Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe.

Taranto, addì 9 novembre 1955

Il prefetto: D'AIUTO

(5988)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 15 giugno 1955, n. 12198 e 12199, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto che il candidato dott. Naldoni Pio ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta medica di Longastrino (4° reparto) del comune di Alfonsine e che occorre provvedere alla assegnazione di detta sede, ai sensi dell'art. 55, del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le lettere con le quali i candidati dott. Camerani Remo (13° graduato), dott. Baldini Mario (14° graduato) e Cavicchi Gino (15° graduato), hanno espressamente rinunciato alla nomina a titolari della condotta medica di Longastrino (4° reparto) del comune di Alfonsine;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei candidati che seguono i predetti nella graduatoria e tenute presenti le sedi indicate in ordine di preferenza dai candidati stessi;

Visto il sopracitato regolamento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Melandri Francesco fu Giovanni, candidato compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Longastrino (4° reparto) del comune di Alfonsine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 3 novembre 1955

Il prefetto: SCARAMUCCI

(5987)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria del concorso al posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 11092 in data 15 marzo 1954, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Perugia;

Visto il precedente decreto prefettizio n. 2526 in data 21 giugno 1955, col quale venivano ammessi al concorso otto concorrenti;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 330.3/12521 in data 26 maggio 1955 e n. 330.55/15/572 in data 13 ottobre 1955, riguardanti la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Esaminato il verbale trasmesso, a conclusione dei lavori della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Perugia:

1. Ciarfuglia Fanelli dott.ssa Iolanda punti 218 su 300
2. Ciarfuglia dott. Bruno » 214 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura e del comune di Perugia.

Perugia, addì 1° novembre 1955

p. *Il prefetto*: RIZZOLI

(5984)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.